

Osservazioni di FIMI al ddl n. [1721](#) di delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2019

FIMI, federazione dell'industria musicale italiana, membro fondatore di Confindustria Cultura Italia e associata ad IFPI, federazione internazionale dell'industria discografica, con riferimento al Disegno di legge concentra le proprie osservazioni sull'art.9

Vale osservare preliminarmente che l'industria musicale è tra i settori che più di ogni altro ha abbracciato l'innovazione tecnologica negli anni, ed in particolare il digitale.

Le case discografiche hanno reso disponibili al pubblico milioni di tracce online, sia in streaming che in download. Oltre 50 milioni di canzoni sono accessibili in ogni istante ed in qualsiasi luogo con ogni tipo di tecnologia (smartphone, computer, lap top, tablet, smart speaker, smart watch, ecc.).

Gli abbonati ai servizi streaming a pagamento sono cresciuti del 33,5 % nel 2019 portando il segmento a rappresentare oltre il 56 % del mercato mondiale. Anche in Italia lo streaming è cresciuto raggiungendo un sempre maggiore numero di clienti rappresentando il 66% di tutti i ricavi nel nostro Paese.

Non solo, l'industria musicale ha investito grandi fondi nella ricerca e sviluppo di nuovo talenti accompagnandone il successo nazionale ed internazionale.

Tuttavia, affinché questo sviluppo positivo sia sostenibile nel lungo periodo, ci deve essere un "fair market place".

Per questo motivo la direttiva copyright costituisce un importante traguardo in questo senso. Negli anni alcune tipologie di servizi hanno goduto di un regime di esenzioni di responsabilità introdotto dalla direttiva sul commercio elettronico che le ha poste in una posizione di vantaggio negoziale obbligando i titolari dei diritti ad accettare le condizioni senza alternativa. Un'enorme distorsione del mercato con effetti dannosi su tutta la filiera.

Nonostante la positiva evoluzione giurisprudenziale, anche in Italia, si era reso necessario un chiarimento da parte del legislatore europeo, cosa che è stata risolta con la Direttiva che l'Italia si trova oggi a recepire.

In particolare, soffermandoci sull'art.9 della legge di delegazione ci preme evidenziare la nostra posizione in merito al comma n)

Esaminando le varie dinamiche nazionali si nota come sia prevalsa la tendenza a preferire una trasposizione quasi letterale cosiddetta "verbatim" della direttiva, in particolare per l'Art 17.

E' essenziale che tale orientamento sia mantenuto anche in Italia. Il testo dell'articolo 17, frutto di una lunga e difficile negoziazione, affronta in modo esauriente tutti gli aspetti della sua applicazione, ed è perciò già pronto all'uso. Onde mantenere questo corretto bilanciamento

riteniamo sia preferibile lasciare che siano i giudici nazionali e comunitari a risolvere ulteriori ed eventuali questioni interpretative.

Accogliamo quindi con favore lo schema del disegno di legge delega e riteniamo vada mantenuto. In merito al punto n) della delega che richiede di **definire le attività di cui all'articolo 17, paragrafo 4, con particolare riferimento al livello di diligenza richiesto al fine di ritenere integrato il criterio dei "massimi sforzi", nel rispetto del principio di ragionevolezza;**

Una fedele trasposizione del considerando 66 offre supporto a nostro avviso sufficiente per l'interpretazione di "massimi sforzi" (*best effort*).

[...] Nel valutare se un prestatore di servizi di condivisione di contenuti online ha compiuto i massimi sforzi nel rispetto di **elevati standard di diligenza professionale** di settore, occorre considerare se il prestatore di servizi **abbia adottato tutte le misure che un operatore diligente adotterebbe per ottenere il risultato di impedire la disponibilità di opere** o altri materiali non autorizzati sul suo sito web, tenendo conto delle migliori pratiche del settore e dell'efficacia delle misure adottate alla luce di tutti i fattori e sviluppi pertinenti, nonché del principio di proporzionalità. Ai fini di tale valutazione, **occorre prendere in considerazione una serie di elementi, quali le dimensioni del servizio, l'evoluzione dello stato dell'arte dei mezzi esistenti, compresi i potenziali sviluppi futuri, per evitare la disponibilità di diversi tipi di contenuti e il costo di tali mezzi per i servizi.** [...]

Su questa base sarà poi compito dei giudici valutare **caso per caso** se gli elevati standard di diligenza professionale siano stati rispettati dalle piattaforme e quali siano informazioni "necessarie e pertinenti" che l'avente diritto dovrà dare. **Non sono necessarie ulteriori definizioni rispetto quelle contenute nella direttiva.**

Il punto o) del progetto di Delega che richiede di **individuare la disciplina relativa ai reclami e ai ricorsi di cui all'articolo 17 paragrafo 9, ivi compreso l'organismo preposto alla gestione delle rispettive procedure.**

Prima di procedere al commento di questo punto, è opportuno sottolineare che il modello economico dei produttori musicali è basato sulla massima distribuzione di contenuti musicali sul più ampio spettro di piattaforme possibile. Ne consegue che, anche in forza dell'articolo 17.2 della Direttiva, che chiarisce che gli utenti sono coperti negli stessi termini dell'autorizzazione concessa ai prestatori di servizi, la possibilità che contenuti musicali legittimi vengano impropriamente rimossi riguarda un numero limitatissimo di casi. A conferma di questo, a fronte delle numerose notifiche inviate nei 12 mesi intercorsi tra giugno 2018 e giugno 2019, IFPI ha ricevuto contro notifiche in relazione solo allo 0,13% delle notifiche inviate, mentre addirittura la nostra struttura di content protection italiana meno dello 0,01 %

L'articolo 17.9 introduce una novità molto importante per gli utenti, che potranno avvalersi di un meccanismo di tutela attualmente non presente nel diritto UE. La Direttiva richiede che vi sia un "meccanismo celere ed efficace che sia disponibile agli utenti dei loro servizi in caso di controversie in merito alla disabilitazione dell'accesso a, o alla rimozione di, specifiche opere o altri materiali da essi caricati". Gli utenti avranno perciò la possibilità di reclamare che il contenuto disabilitato è in pubblico dominio o è coperto da un'eccezione al diritto d'autore.

E' di fondamentale importanza tuttavia che il legittimo obiettivo di limitare al massimo le utilizzazioni legittime non produca effetti confliggenti con l'obiettivo centrale dell'articolo 17, che è quello di garantire che i contenuti non autorizzati non vengano caricati e resi disponibili al pubblico.

E' perciò essenziale che i contenuti rimangano disabilitati per tutto il periodo di reclamo e ricorso.

Inoltre, vanno respinte tutte le opzioni basate su un'applicazione ex-ante delle eccezioni al diritto d'autore. Un approccio di questo genere non solo sarebbe in aperto contrasto con la natura difensiva delle eccezioni al diritto d'autore, ma renderebbe vano lo sforzo del legislatore europeo, introducendo di fatto un nuovo safe harbour a favore delle piattaforme online.
